

OGGETTO: Segretario dell'Agenzia - rinnovo dell'incarico

A relazione del Presidente,

L'art. 21 dello Statuto dell'Agenzia stabilisce che il Segretario dell'Agenzia sia nominato dal consiglio d'amministrazione tra i dirigenti amministrativi di ruolo dell'Agenzia, [o] previo assenso dell'amministrazione di provenienza, tra i dirigenti amministrativi o tra i segretari di uno degli enti consorziati.

Con deliberazione n. 13/3 del 17 novembre 2006, il Consiglio d'amministrazione ha nominato Segretario dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, per il periodo 1/12/2006-30/11/2007, il dott. Adolfo Repice, Segretario Generale del Comune di Torino.

L'incarico è stato rinnovato per ulteriori due periodi annuali, 01/12/2007-30/11/2008 e 01/12/2008-30/11/2009, rispettivamente con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 10/4 del 26/10/2007 e n. 11/3 del 18/11/2008.

In considerazione dei soddisfacenti risultati raggiunti nel corso dei periodi di collaborazione trascorsi, e valutata l'opportunità di tenere distinte le funzioni di cui in oggetto da quelle dirigenziali assegnate ai dipendenti dell'Agenzia, si intende confermare il dott. Adolfo Repice nell'incarico di segretario dell'Agenzia per un ulteriore anno a decorrere dal 1° dicembre 2009 approvandone lo schema di contratto (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'art. 10 comma 5 del "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio o ricerca, o consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione" (di seguito Regolamento), approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 3/2 del 26/03/2008 e s.m.i., prevede che per gli incarichi conferiti ai dipendenti degli enti consorziati, debitamente autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza ai sensi dell'art. 53 commi 6 e segg. del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i., le disposizioni del Regolamento stesso non si applicano.

Inoltre, il contratto stipulato tra il dott. Repice e l'Agenzia prevede all'art. 2 la possibilità di rinnovo motivato previo assenso del collaboratore ed autorizzazione dell'Ente di appartenenza.

In relazione a quanto sopra richiamato, con l'accordo dell'interessato, è stato chiesto al Sindaco del Comune di Torino di autorizzare il Segretario Generale del Comune di Torino, dott. Adolfo Repice, a ricoprire l'incarico di Segretario dell'Agenzia per il periodo 1/12/2009-30/11/2010, chiedendo inoltre la disponibilità dell'Amministrazione comunale ad autorizzare eventuali sostituti qualora il dott. Repice fosse impossibilitato ad intervenire alle adunanze degli organi consortili.

Ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il Segretario sarà chiamato ad esercitare funzioni di assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell'Ente, che si espliciteranno nella verifica della regolarità delle procedure, nell'effettuazione del riscontro formale e sostanziale delle deliberazioni al fine di verificarne la correttezza rispetto al quadro normativo complessivamente inteso, oltre ad esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Agenzia, compatibili con la natura dell'incarico.

Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene di poter confermare l'ammontare del compenso lordo annuo del Segretario in €27.000,00 (lordi) a cui si aggiunge l'indennità relativa all'attività di Segretario verbalizzante svolta nelle adunanze del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea pari a € 250,00 (lordi) per ciascuna seduta.

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

| ADUNANZA DEL 19/11/2009

| N. 2 dell'ordine del giorno

L'art. 3 comma 55 della L. 244/2007, così come sostituito dall'art. 46 comma 2 della L. 133/2008 prevede che *“gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*.

Nel “programma triennale delle attività istituzionali che possono essere oggetto di incarichi di collaborazione autonoma”, approvato dall'Assemblea del consorzio nella seduta del 19/12/2008 contestualmente alla Relazione Previsionale e Programmatica al Bilancio per l'anno 2009 e al Bilancio pluriennale 2009-2011, sono state individuate, tra le altre, le “funzioni di Segretario dell'Ente ai sensi dell'art 21 dello Statuto”; per le quali, unitamente alle “Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo” è stato previsto un limite alla spesa per l'anno 2009 pari ad €40.420,00 e per l'anno 2010 pari ad €41.030,00.

In relazione ai predetti limiti si da atto che all'intervento di spesa 1010103 “prestazione di servizi” del Bilancio 2009 – cap. 103/2 “organi istituzionali – consulenze e incarichi di studio, ricerca e collaborazione” del PEG 2009 risultano ancora disponibili all'impegno € 9.986,67 mentre, con riferimento al 2010, l'intero importo stanziato al corrispondente intervento risulta ancora totalmente disponibile.

Con il parere del 7/12/2007 avente per oggetto “Funzioni rogatorie del Segretario comunale presso un Consorzio di Comuni, l'Agenzia Autonoma dei Segretari precisa che *“il Segretario Comunale iscritto all'Albo può svolgere le funzioni di Segretario del Consorzio solo a seguito del conferimento di un incarico extra-istituzionale”*.

Con la deliberazione n. 200 del 14.06.2001 del Consiglio Nazionale d'Amministrazione dell'Agenzia Autonoma dei Segretari, è stato previsto che l'autorizzazione al conferimento di incarichi extra-istituzionali retribuiti ai segretari comunali e provinciali viene rilasciata esclusivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, da cui lo stesso dipende funzionalmente, secondo quanto già disposto dall'art. 16, comma 2, del DPR 468/1997.

Con nota Prot. Agenzia 4984/a del 17/11/2009 il Sindaco del Comune di Torino ha autorizzato il rinnovo dell'incarico di Segretario dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana” per il periodo 1/12/2009-30/11/2010 al dott. Adolfo Repice.

L'art. 1 comma 42 della L. 311/2004 prevede che l'atto di affidamento di incarichi di studio o di ricerca e consulenze deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla corte dei conti.

La Sezione Autonomie della Corte dei conti, in sede di approvazione delle “Linee guida per l'attuazione dell'art. 1 comma 173 della L. 266/2005 nei confronti degli enti locali”, con deliberazione n. 4/2006 ha rilevato come la nuova disciplina della legge finanziaria per l'anno 2006 sostituisca ed abroghi, per evidenti motivi di incompatibilità, l'art. 1, commi 11 e 42 della L. 311/2004,

Sulla base di tale affermazione si ritiene che non sia più necessario acquisire la valutazione del Collegio dei revisori dei conti.

Tuttavia, tenuto conto del parere n. 42/2009 della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte, reso al Comune di Limone Piemonte, in ordine all'attuale vigenza dell'obbligo di

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

| ADUNANZA DEL 19/11/2009 |

N. 2 dell'ordine del giorno

acquisire la valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale sull'atto di affidamento di incarichi e consulenze ex art. 1, comma 42 L. 30 dicembre 2004 n. 311, si ritiene opportuno subordinare la sottoscrizione del contratto all'acquisizione di dette valutazioni.

Dato che la spesa complessiva presunta di €33.200,00 lordi, oneri riflessi compresi, trova capienza sui fondi stanziati al codice intervento 1010103 del Bilancio 2009 cap 103/2 del PEG 2009 e sui fondi stanziati al corrispondente intervento del Bilancio 2010 oltre ad IRAP la cui spesa trova capienza sui fondi stanziati ed impegnati al codice intervento 1010107 del Bilancio 2009 (cap 107) e sui fondi stanziati al corrispondente intervento del Bilancio 2010.

Visto l'art. 3 comma 44 della Legge 244/2007.

Visti gli artt. 7 co. 6 e 53 co. 8 del D.Lgs. 165/2001.

Visto l'art. 12 dello Statuto.

Acquisito il pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale f.f. ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 134 del TUEL. sulla dichiarazione di immediata eseguibilità delle deliberazioni si propone che

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

deliberi:

1. di rinnovare l'incarico di Segretario dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, per il periodo 1/12/2009-30/11/2010, al dott. Adolfo Repice, nato a Tropea (VV) il 1° luglio 1943, residente a Torino in via Corso Massimo D'Azeglio n. 2 (C.F.: RPC DLF 43L01 L452I);
2. di stabilire il compenso lordo del Segretario in € 27.000,00 oltre ad una indennità relativa all'attività di verbalizzazione svolta nelle adunanze degli organi collegiali pari a €250,00 (lordi) per ciascuna seduta del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea;
3. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario di impegnare la spesa complessiva presunta di €33.200,00 lordi, oneri riflessi compresi nel seguente modo:
 - €30.000,00 a favore del dott. Adolfo Repice (C.F.: RPC DLF 43L01 L452I), così suddivisi:
 - €2.500,00 sul codice intervento n. 1010103 del Bilancio 2009 "Prestazione di servizi" cap. 103/2 del PEG 2009;
 - €27.500,00 sul codice intervento del Bilancio 2010 corrispondente al codice d'intervento n. 1010103 del Bilancio 2009 "Prestazione di servizi" (cap. 103/2 del PEG 2009);
 - € 3.200,00 a favore dell'INPS nel seguente modo:
 - €266,67 sul codice intervento n. 1010103 del Bilancio 2009 "Prestazione di servizi" cap. 103/2 del PEG 2009;
 - €2.933,33 sul codice intervento del Bilancio 2010 corrispondente al codice d'intervento n. 1010103 del Bilancio 2009 "Prestazione di servizi" (cap. 103/2 del PEG 2009).
4. di approvare lo schema di contratto (Allegato A);
5. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto di cui al precedente punto 4 previa acquisizione delle valutazioni del Collegio dei revisori dell'Agenzia ex art. 1, comma 42 L. 30 dicembre 2004 n. 311;

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

| ADUNANZA DEL 19/11/2009 |

N. 2 dell'ordine del giorno

6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata votazione.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, co.1 del TUEL.

Il direttore generale f.f.
Ing. Cesare Paonessa

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

| ADUNANZA DEL 19/11/2009 |

N. 2 dell'ordine del giorno

SCHEMA DI

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE - INCARICO DI SEGRETARIO DELL'AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA – PERIODO 1/12/2009-30/11/2010.

L'anno duemilanove, il giorno _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana (C.F. 97639830013), di seguito Agenzia, rappresentata dal Presidente, domiciliato ai fini del presente atto in Torino - Via Belfiore, 23/C, sede dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. ____ del _____, dichiarata immediatamente esecutiva,

E

Il Dott. Adolfo Repice, nato a _____ il _____, residente a..... in via _____ n. _____ (C.F.: _____), di seguito collaboratore incaricato;

PREMESSO CHE

l'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

l'art. 21 dello Statuto dell'Agenzia prevede che il Segretario dell'Agenzia sia nominato dal consiglio d'amministrazione tra i dirigenti amministrativi di ruolo dell'Agenzia, [o] previo assenso dell'amministrazione di provenienza, tra i dirigenti amministrativi o tra i segretari di uno degli enti consorziati;

l'art. 10 comma 5 del Regolamento dell'Agenzia per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio o ricerca, o consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 3/2 del 26/03/2008 e s.m.i., stabilisce che le disposizioni del Regolamento stesso non si applicano agli incarichi conferiti ai dipendenti degli enti consorziati ai sensi dell'art. 32 comma 4 dello Statuto dell'Agenzia debitamente autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza ai sensi dell'art. 53 commi 6 e segg. del decreto legislativo n. 165 del 2001 e sm.i.;

Con deliberazione n. 13/3 del 17 novembre 2006, il Consiglio d'amministrazione ha nominato Segretario dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, per il periodo 1/12/2006-30/11/2007, il dott. Adolfo Repice, Segretario Generale del Comune di Torino;

l'incarico è stato rinnovato per ulteriori due periodi annuali, 01/12/2007-30/11/2008 e 01/12/2008-30/11/2009, rispettivamente con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 10/4 del

26/10/2007 e n. 11/3 del 18/11/2008;

il contratto stipulato tra il dott. Repice e l'Agenzia per l'attribuzione dell'incarico suddetto ha previsto all'art. 2 la possibilità di rinnovo motivato previo assenso del collaboratore ed autorizzazione dell'Ente di appartenenza;

il Consiglio d'Amministrazione, verificata la permanenza delle motivazioni per l'affidamento dell'incarico ad un soggetto esterno all'Agenzia e verificata la necessità di affidare con continuità l'incarico di Segretario, con deliberazione n. _____ del _____, ha rinnovato l'incarico di Segretario dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, per il periodo 1/12/2009-30/11/2010, al dott. Adolfo Repice, avendo prioritariamente acquisito dal Comune di Torino l'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Articolo 1 – PRESTAZIONI

L'Agenzia rinnova al Dott. Adolfo Repice, che accetta, l'incarico di Segretario dell'Agenzia così come previsto dall'art. 21 dello Statuto dell'Agenzia.

Il collaboratore incaricato sarà chiamato ad esercitare le funzioni consultive previste dallo Statuto in capo al Segretario mediante attività di assistenza giuridico-amministrativa, che si espliciterà nella verifica della regolarità delle procedure, nell'effettuazione del riscontro formale e sostanziale delle deliberazioni al fine di verificarne la correttezza rispetto al quadro normativo complessivamente inteso, oltre ad esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Agenzia, compatibili con la natura dell'incarico.

L'Agenzia metterà a disposizione del collaboratore incaricato l'organizzazione e la strumentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico. Lo svolgimento dell'incarico prevede l'accesso e la frequentazione degli uffici dell'ente.

Ferma restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e ritenendo espressamente esclusa dalle parti la possibilità di convertire il presente incarico in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, spetterà al Presidente, dal quale il Segretario dipende solo funzionalmente, la verifica delle prestazioni del collaboratore incaricato.

In ogni caso il collaboratore incaricato non sarà inserito nell'organizzazione dell'Agenzia; in particolare:

- non sarà soggetto ad alcun potere gerarchico, né lo eserciterà sui dipendenti dell'Agenzia;
- non sarà tenuto a rispettare alcun orario di lavoro e agirà in totale autonomia, con piena libertà di organizzazione della propria attività ed a proprio rischio, avvalendosi di mezzi propri, tra l'altro anche per gli spostamenti.

Articolo 2 – DURATA

Il presente incarico decorre dal 1/12/2009 e cesserà al 30/11/2010. L'Agenzia si avvarrà della facoltà di proroga o ulteriore rinnovo motivato del contratto, previo assenso del collaboratore ed

autorizzazione dell'Ente di appartenenza.

L'eventuale ulteriore rinnovo del contratto dovrà risultare da nuovo atto motivato e sottoscritto dalle parti.

E' esclusa ogni rinnovazione automatica, anche tacita.

Articolo 3 – COMPENSO

Il compenso lordo, onnicomprensivo, per le prestazioni oggetto del presente atto viene stabilito in € 27.000,00 non soggetto ad IVA ed al lordo di IRPEF.

Al compenso come sopra determinato è aggiunta una indennità relativa all'attività di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Agenzia pari a € 250,00 (lordi) per ciascuna seduta del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea.

Il compenso di cui sopra sarà corrisposto in n. 12 rate mensili posticipate, entro il termine di 60 gg, dalla presentazione di nota, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 c.c. Nella nota sono evidenziate e aggiunte, se del caso, le indennità da corrispondere per le attività di verbalizzazione effettuate in occasione delle adunanze degli organi collegiali dell'Agenzia.

Agli effetti fiscali, l'incaricato dichiara che trattasi di lavoro autonomo occasionale non soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 5 DPR n. 633/1972 e successive modificazioni, in quanto non svolge per professione abituale altre attività di lavoro autonomo, oltre a quella di cui al presente contratto.

Il collaboratore incaricato dichiara di essere a conoscenza della normativa, anche fiscale, relativa alle prestazioni d'opera e/o professionali, dichiarando di assolverne le prescrizioni, e comunque di esonerare l'Agenzia da qualsiasi responsabilità in merito.

Il collaboratore incaricato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, che il reddito percepito nel 2009 a seguito di rapporti di lavoro, anche da lavoro autonomo, intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, è inferiore al limite di retribuzione spettante al Primo Presidente della Corte di Cassazione così come previsto dall'art. 3 comma 44 della Legge 244/2007.

Durante il periodo di validità del presente contratto, anche con riferimento all'anno 2010, il collaboratore incaricato si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale superamento del limite di cui al precedente paragrafo o dell'eventuale diverso limite stabilito dal legislatore nazionale.

ARTICOLO 4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto individuale si conclude nei seguenti casi:

- per scadenza del termine concordato;
- per recesso dell'Agenzia;
- per recesso del collaboratore.

In caso del recesso dell'Agenzia è salvo il diritto al pagamento delle attività espletate. Nel caso in cui l'Agenzia si avvalga della facoltà di risolvere anticipatamente il contratto in modo unilaterale, dovrà comunicarlo con preavviso di almeno 30 giorni tramite lettera raccomandata a/r – tenendo indenne il collaboratore delle spese e delle prestazioni eseguite. Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso dell'Agenzia per giusta causa. Il collaboratore può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata a/r, con un periodo di

preavviso di trenta giorni. Il periodo di preavviso non applica in caso di gravi inadempienze contrattuali dell'Agenzia. In caso di recesso del collaboratore senza preavviso l'Agenzia ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al mancato preavviso.

Articolo 5 - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E CONTRIBUTIVO

Il tipo di prestazione fornita non comporterà al prestatore d'opera alcun diritto di quiescenza, di liquidazione, né ogni altro diritto di natura previdenziale aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla vigente legislazione.

ARTICOLO 6 – ONERE DELLE SPESE

Le spese del presente atto, nessun esclusa, sono a carico dell'incaricato, ivi compreso ogni onere diretto od indiretto riferito a documentazioni o attestati previsti dalla legge, preliminari e funzionali al contratto con l'Agenzia.

Il presente atto sarà registrato solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 – art. 10 Parte II della Tariffa.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/003 il titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana.

In ragione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto il collaboratore è incaricato al trattamento dei dati personali e quindi nello svolgimento di tali attività dovrà attenersi alle disposizioni in materia di privacy. E' fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente contratto. Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno essere in alcun modo cedute a terzi. Il collaboratore è tenuto a non svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio all'Agenzia. Le presenti clausole rivestono per l'Agenzia carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

ART. 8 - DOMICILIO

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il collaboratore incaricato elegge domicilio in

ART. 9 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Torino.

Il collaboratore incaricato

Dott. Adolfo Repice

Il Presidente dell'Agenzia

Dott. Giovanni Nigro

Il sottoscritto autorizza, ai sensi della vigente normativa, l'Agenzia all'utilizzo dei propri dati personale ai fini istituzionali.

Il collaboratore incaricato

Dott. Adolfo Repice

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

| ADUNANZA DEL 19/11/2009 |

N. 2 dell'ordine del giorno